

Solve et repete - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni

Elezione di domicilio ex art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 - Rapporto di specialità rispetto all'art. 170 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Domiciliatario rivestente la qualità di avvocato - Estinzione del rapporto professionale o cancellazione dall'albo - Irrilevanza.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24376 del 02/09/2025 (Rv. 676447 - 01) Nel processo tributario, l'elezione di domicilio può essere effettuata presso qualsiasi soggetto, di modo che - prevalendo l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui, ove manchi l'elezione di domicilio, le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte) sulla norma generale di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c. - la stessa, ove effettuata presso il difensore, non viene meno con l'estinzione del rapporto professionale o con la cancellazione dall'albo del domiciliatario, il quale conserva i poteri e i doveri connessi alla funzione, salvo diverse determinazioni desumibili dall'atto di elezione.